



QUESTURA DI VICENZA
DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
UFFICIO PASSAPORTI
tel. 0444/337520

Cat. 22B/2014 – Div. P.A.S.

Vicenza, 25.06.2014

OGGETTO: Conversione in Legge del D.L. 24.04.2014 n.66 (modifica all'art. 18 della Legge 21 novembre 1967, n.1185).

AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA -Ufficio Anagrafe- LORO SEDI
AL COMMISSARIATO P.S. DI BASSANO DEL GRAPPA
AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI BASSANO DEL GRAPPA
SCHIO-THIENE-VALDAGNO-VICENZA

E, p.c.

ALLA PREFETTURA DI VICENZA
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI VICENZA

^^^^^^^^^^

Per opportuna conoscenza ed i seguiti di competenza, si trasmette la Circolare del Ministero dell'Interno n.559/D/PE/1/1/22086 del 24.04.2014 con la quale viene divulgata la conversione in Legge del D.L. 24 aprile 2014 n.66.

Si ringrazia per la collaborazione.



p. IL QUESTORE a.p.c.
il Vicario del Questore
(Bonuomo)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

559/D/PE/1/1/22086

Roma, 24 giugno 2014

OGGETTO: Conversione in Legge del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Introduzione del nuovo contributo amministrativo per il rilascio del passaporto ordinario (modifica all'art. 18 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185).

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE ROMA

ALLE QUESTURE LORO SEDI

e, p.c.

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- Direzione Generale per gli italiani all'estero e
Le Politiche Migratorie
Ufficio III ROMA
- DGAI IV ROMA

AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE
DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI

Come noto è in fase di pubblicazione la legge di conversione del D.L. 24 aprile 2014, n.66, con la quale, fra l'altro, sono stati modificati alcuni importi per il rilascio del passaporto ordinario nonché per quello collettivo.

Nello specifico, l'art. 5-bis, comma 1 della legge di conversione stabilisce l'introduzione di un contributo amministrativo di euro 73,50 per il rilascio del passaporto ordinario, incluso il rilascio a favore di minori, oltre al costo del libretto (pari a euro 42,50).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

Tale contributo è dovuto esclusivamente in occasione del rilascio del passaporto.

Contestualmente è abolita la tassa di rilascio e quella annuale del passaporto ordinario, nonché quella di rilascio del passaporto collettivo (euro 2,58 per ogni componente il gruppo, esclusi i capo gruppo ed i minori di anni 10).

La modifica sarà immediatamente operativa, su tutto il territorio nazionale, a far data dalla pubblicazione della legge di conversione.

Per il rilascio del passaporto temporaneo sarà dovuto solo il costo del libretto (euro 5,00).

Con riferimento alla dicitura sul passaporto, si rappresenta che quest'Amministrazione sta provvedendo ad aggiornare gli applicativi informatici in uso al fine di consentire l'apposizione della dicitura "contributo amministrativo pagato".

In un primo periodo transitorio e fino agli aggiornamenti degli applicativi, (al completamento dei quali sarà data comunicazione in tempo utile dell'avvio della nuova procedura), continuerà ad essere apposta sul passaporto l'attuale indicazione "tassa pagata per anni uno".

Tale modalità non inficerà in alcun modo la regolarità della corresponsione del contributo amministrativo.

Si prega di voler dare la massima informazione agli uffici periferici del cambiamento normativo intervenuto e della modalità provvisoria al fine di evitare criticità.

Si segnala, altresì, tale informazione all'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale affinché adotti ogni misura di comunicazione utile all'utenza.

IL DIRETTORE CENTRALE

Truzzi



dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno ».

ARTICOLO 5.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, e all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

1. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole « 20 aprile 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio 2014 », le parole « 1° maggio 2014 » sono sostituite dalle seguenti « 1° agosto 2014 » e le parole « 33 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 23 milioni ».

1-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 ».

ARTICOLO 5-bis.

(Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli affari esteri).

1. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, alla Sezione I, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
« **ART. 7-bis.** – Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 300,00 ».

2. L'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituito dal seguente:

« **ART. 18.** – 1. Per il rilascio del passaporto ordinario è dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto.

2. Il contributo amministrativo è dovuto in occasione del rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la consegna di esso all'interessato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1.

4. All'estero la riscossione avviene in valuta locale, secondo le norme dell'ordinamento consolare, con facoltà per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento ».

3. Sono abrogati:

a) il comma 6 dell'articolo 55 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) l'articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative

CAPO III

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

ARTICOLO 6.

(Strategie di contrasto all'evasione fiscale).